

Consiglio di Stato 01/03/2003 n. 1161  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

E' illegittimo un bando di gara il quale, pur prevedendo che le imprese partecipanti debbono effettuare un sopralluogo, ha fissato un termine di ricezione delle offerte pari od inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando stesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, atteso che, ai sensi dell'articolo 9, co. 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi, il termine di 52 giorni deve essere adeguatamente prolungato. L'onere d'immediata impugnazione del bando sussiste solo per le clausole che comportano la sicura esclusione dalla gara, mentre tutte le altre vanno impugnate con l'aggiudicazione, perché solo in caso d'aggiudicazione ad altri sorge l'interesse del concorrente a impugnare il bando come gli altri atti della procedura (alla stregua del principio è stato ritenuto che la clausola del bando relativa al termine per la presentazione delle offerte andava impugnata con il verbale di aggiudicazione).